

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 68

57516/13



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

Il Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Maria Cristina Vitale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di I° grado iscritta al n.152461/10 R.G., promossa dal sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~ elettivamente domiciliato in ~~Roma~~ alla ~~via XXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ e rappresentato e difeso dall'Avv.to Laila Perciballi in virt di procura in calce al ricorso.

**OPPONENTE**

**CONTRO**

~~XXXXXXXXXXXX~~ in persona del suo Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato negli ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dal Dott.ssa Roberta Papparuso in virtù di delega in atti.

**AMMINISTRAZIONE OPPOSTA**

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa .

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**


Con ricorso depositato in data 17/12/10 il sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~ proponeva opposizione avverso il verbale di infrazione n. 13090264551 con la ~~Edilizia~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ gli contestava la violazione degli artt. 41/11 e 146/3 del c.d.s. . Eccepiva la nullità del summenzionato verbale di infrazione per : erronea valutazione dei fatti , avendo l'opponente oltrepassato l'incrocio con impianto semaforico emittente luce di colore arancione ; mancata indicazione del responsabile del procedimento ; mancata contestazione immediata ; chiedeva , dunque , l'accoglimento con

vittoria di spese di causa . ~~Conseguentemente~~ si costituiva e contestava in toto le avverse deduzioni ; chiedeva , dunque , il rigetto del ricorso , con refusione delle spese di causa ; in via subordinata , chiedeva la riduzione dell'importo della sanzione al minimo edittale .

All'udienza del 19-03-13 il procuratore dell'opponente concludeva così come riportato sopra e la causa veniva discussa e decisa , dando lettura del dispositivo della presente sentenza .

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non appare fondato e , dunque , non può essere accolto . Valgano al riguardo le considerazioni che seguono . alcuna prova viene fornita dall'opponente circa il fatto che al momento del passaggio dell'autovettura di proprietà dello stesso , l'impianto semaforico emettesse luce di colore arancione ; fra l'altro , va osservato che la luce di colore arancione obbligherebbe lo stesso l'automobilista ad arrestare la marcia del veicolo . A questo proposito , va evidenziato che il contenuto del verbale di infrazione non può essere "ribaltato" attraverso una prova testimoniale , ma solo , eventualmente , attraverso la proposizione della querela di falso , atteso che quanto attestato da un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso , godendo di fede privilegiata . Va ancora osservato che nel verbale di infrazione impugnato viene riportata l'indicazione del responsabile del procedimento quale il Comandante del Gruppo pro tempore , soggetto di facile individuazione , essendo il dirigente sovraordinato gerarchicamente al Gruppo di appartenenza dei verbalizzanti ( non è , dunque , necessaria l'indicazione del suo nominativo ) . Non può trovare accoglimento neanche l'eccezione concernente la mancata contestazione immediata , visto che l'attraversamento di un incrocio regolato da impianto semaforico costituisce un dei casi tassativamente previsti dall'art. 201 bis del c.d.s. per i quali non è contemplata la contestazione immediata . Alla luce di tali considerazioni , il ricorso non appare fondato e , dunque , non può essere accolto . Va , comunque , presa in considerazione la richiesta formulata in via subordinata , e , dunque , si ritiene di potere determinare l'importo della sanzione in euro 161,05 , comprese le spese



procedurali . Infine , si ritiene , attesa la peculiarità della materia , che sussistano equi motivi per procedere alla compensazione delle spese di causa .

PQM

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ~~XXXXXXXXXXXX~~ contro ~~XXXXXXXXXX~~, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede :

1. rigetta il ricorso , e per l'effetto
2. conferma il verbale di infrazione impugnato , determinando l'importo della sanzione in euro 161,05 , comprese le spese procedurali ;
2. compensa le spese .

Roma, li 19-03-13-

IL GIUDICE DI PACE  
(Dott.ssa Maria Cristina VITALE)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li 23/5/15  
IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE BSS  
Maria Vittoria ROSSI

